

Editto 2 giugno 1777. Regolamento Generale per la Provincia Superiore Senese.

Pietro Leopoldo, ecc. Granduca di Toscana, ecc. Volendo Noi far godere alle comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena quei vantaggi che godono le Comunità dello Stato Fiorentino con restituir loro la libera amministrazione delle proprie entrate, ed uscite, e dei loro interessi, ed affari senza quella stretta dipendenza che hanno avuta fin ora dal Magistrato dei conservatori di Siena, ci siamo determinati a dare il seguente Regolamento Generale; derogando colla pienezza della Nostra suprema Potestà a tutto ciò che negli Statuti, Riforme, Leggi, Ordini, ed Istruzioni veglianti sopra le dette comunità della Provincia Superiore, e luoghi in esse compresi si trovasse di contrario alle presenti nostre disposizioni. E siccome diverse circostanze per le quali differiscono fra loro le Comunità della Provincia Superiore di Siena, esigono in qualche parte disposizioni e provvedimenti diversi, così abbiamo stabilito di prescrivere in tanti Regolamenti locali quello che conviene a ciascuna di dette Comunità in particolare, i quali insieme col presente Regolamento Generale dovranno essere immediatamente pubblicati, ovunque fa di bisogno, per avere il suo effetto, e vigore in ciascuna Comunità, dal giorno in cui sarà fissato dai predetti Regolamenti locali.

(Omissis)

Art. XL. — Resta proibito il promiscuare, e Confondere gli interessi dei patrimoni delle Comunità con quelli di qualunque altro Patrimonio Comunitativo, o dei Luoghi Pii Laicali, Compagnie, Fraternite, ecc., ancorchè questi fossero dipendenti dall'amministrazione, e Governo delle Comunità medesime.

Art. XLI. — Tutti i Beni stabili delle sopradette Comunità, e Luoghi Pii Laicali, ed altri Patrimoni Comunitativi devino allivellarsi, o venderli, come sarà creduto espediente dai rispettivi Amministratori dei Patrimoni, e per tali allivellazioni, o vendite, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nelle Istruzioni, che saranno pubblicate contemporaneamente col presente Regolamento; dichiarando espressamente che tanto del prezzo dei Beni venduti, quanto dei Laudemi, o Entrature percette dalle allivellazioni deva farsene sollecito reinvestimento in Luoghi di Monte della Città di Firenze, o nel Monte non vagabile de' Paschi di Siena, come ancora devino reinvestirsi in Luoghi di Monte di Firenze, o di Siena le restituzioni, che alle Comunità venissero fatte dei Censi, o altri Capitali di danaro.

Art. XLII. — Aboliamo pertanto, ogni, e qualunque diritto di godimento pubblico, o comunale nei terreni boschivi, nei pascoli, e in tutti i fondi di pertinenza di ciascuna delle Comunità della Provincia Superiore di Siena, volendo Noi che dal giorno in cui rispettivamente avrà vigore in ciascuna Comunità il nuovo Regolamento locale tutti i fondi Comunitativi siano esenti da qualunque servitù pubblica, o comunale, ed in qualunque forma obbligatamente promiscua, da cui dovranno in avvenire considerarsi, e reputarsi per liberati: salve peraltro riguardo ai fondi delle Comunità già allivellati, o in altra maniera locati con il riservo di qualcuno dei detti usi, o servitù, le ragioni tali quali alle Comunità medesime competenti per quell'aumento di Canone, che fosse ad esse dovuto in proporzione--dell'aumento del Dominio utile, che mediante l'abolizione di tali servitù, ed usi anderà da ora innanzi a favore dei Livellari, o Conduttori.

Ed in corresponsività dell'abolizione delle dette servitù, usi e riservi, per che il passato solevano posarsi su i fondi propri delle Comunità a favore dei Comunisti, vogliamo che in quelle Comunità dove i Beni propri dei Particolari sono sottoposti alle servitù del ruspo, pascolo, o altro che si vendono a profitto delle Comunità medesime, simili servitù si considerino parimente per abolite dal giorno, in cui avrà vigore in ciascuna Comunità il rispettivo Regolamento locale, e che i fondi propri dei Comunisti devino in avvenire considerarsi, e reputarsi per liberati da tali usi, e servitù.

Siccome ancora vogliamo che i fondi propri dei Comunisti dal giorno in cui avrà esecuzione ciascun Regolamento locale si considerino, e reputino per liberati dalla servitù del pascolo comune, e promiscuo, e da qualunque altro uso di simile natura a favore dei Comunisti medesimi, dove tali usi, e servitù vi fossero o per Legge e per Consuetudine.

Dichiarando peraltro che sarà sempre lecito e permesso ai Livellari, o Compratori dei Beni delle Comunità, ed a qualunque altro possessore l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune con pagamento di fida, o senza come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi che liberamente saranno convenuti, e stipulati dalle parti contraenti.

(Omissis)

www.demaniocivico.it